



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile".
Approvazione dei "Requisiti minimi dell'organizzazione locale di protezione civile nella Regione Marche".**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n° 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare il documento relativo i "Requisiti minimi dell'organizzazione locale di protezione civile", come riportato nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto ai sensi degli artt. 4 e 10 della Legge regionale n° 32/2001;
- di disporre la massima diffusione e divulgazione del documento medesimo sia attraverso la trasmissione formale a tutti i Comuni delle Marche, agli Enti e le Istituzioni del sistema regionale e nazionale di protezione civile, sia con la pubblicazione sul sito web della protezione civile regionale www.protezionecivile.regione.marche.it.

Il Segretario della Giunta Regionale

(dott.ssa Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta Regionale

(dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 febbraio 1992 n° 225

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112

Legge 3 agosto 1999 n° 265

Legge 9 novembre 2001 n° 401

Legge Costituzionale 3/2001

Legge regionale 11 dicembre 2001, n° 32

Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008

Delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2008 n° 557

Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011 n° 1388

Decreto Legge 15 maggio 2012 n° 59

B. MOTIVAZIONE

La Legge 24 febbraio 1992 n° 225 (Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile) stabilisce che le Regioni partecipino all'organizzazione ed attuazione delle attività di protezione civile anche attraverso la predisposizione di programmi regionali di previsione e prevenzione dai rischi in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni (Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112) sono state attribuite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.

Inoltre, la Legge 9 novembre 2001 n° 401 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

La legge 3 agosto 1999 n° 265 pone in capo al Sindaco le competenze (prima del Prefetto) in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Con Decreto 3 dicembre 2008 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" al fine di disciplinare la gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del sistema nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione delle emergenze con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile.

Con delibera 1388 del 24 ottobre sono stati recepiti i predetti indirizzi operativi nazionali ed applicati al sistema marche sviluppando ed integrando quanto già operativo oramai da diversi anni nella preparazione, organizzazione e gestione di situazioni calamitose e/o emergenziali ai diversi livelli istituzionali competenti.

Attraverso la medesima delibera si è predisposto un documento organico - ed operativo - che comprenda sia gli eventi con - e senza - precursori sia gli allertamenti (e le conseguenti diramazioni) di natura meteo-idrogeologica, avvalorando quanto già definito con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 301 del 22 dicembre 2006 (approvazione delle procedure operative per la gestione degli allertamenti conseguenti ad eventi di natura idrogeologica - Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004), disciplinando la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti attraverso:

- l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del sistema regionale di protezione civile;
- la descrizione del modello organizzativo per la gestione delle emergenze con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello territoriale (comunale e provinciale) e, qualora le condizioni lo dovessero richiedere, a livello regionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile;
- la costante comunicazione con il Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed eventualmente la tempestiva richiesta di risorse (strumentali ed umane) necessarie per integrare quelle territoriali già impiegate.

L'obiettivo del documento relativo i "Requisiti minimi dell'organizzazione locale di protezione civile", è quello di migliorare ed ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema locale di protezione civile a fronte di eventi calamitosi, prevedibili e non, nonché di creare la necessaria risposta di intervento in termini di protezione civile al verificarsi di un determinato pericolo e/o avversità calamitosa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente documento nasce dalla logica conseguenza di sviluppare ed attuare a livello locale gli indirizzi operativi di cui alla DGR 1388/2011 con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni. Tale esigenza deriva dalla considerazione che nelle Marche su 239 Comuni il 19% (46 Comuni) ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti mentre il 53% (126 Comuni) ha una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti. In pratica 172 Comuni su 239 (72%) hanno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

E' stata pertanto ravvisata l'opportunità di fornire a tali realtà locali i requisiti minimi indispensabili di organizzazione locale di protezione civile anche per implementare quanto previsto dalla predetta DGR (1388/201) relativamente al modello organizzativo a scala comunale rimandando a successivi atti e provvedimenti l'ideazione e lo sviluppo di linee guida regionali di pianificazione per i Comuni medio-grandi e grandi delle Marche.

Tuttavia, con le presenti disposizioni operative tutti i Comuni delle Marche, fermo restando le specifiche (sicuramente più articolate) pianificazioni locali esistenti (purché aggiornate) si dotano di uno strumento operativo basilare finalizzato ad ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema locale di protezione civile.

Al fine di assicurare il concorso e l'impiego razionale e coordinato delle risorse, è indispensabile che le componenti e le strutture operative locali di protezione civile (comando di compagnia dei carabinieri, distaccamento dei vigili del fuoco, polizia locale, ogni altra struttura) garantiscano l'immediato, continuo e reciproco scambio delle informazioni avviando, in particolare, un rapido flusso comunicativo con il Comune interessato, con la Prefettura, con la Provincia (ovvero la SOI qualora attivata) e la Protezione civile regionale attraverso la sala operativa - SOUP - che come noto è operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, non limitando, pertanto, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento (fermo restando il sistema di comando e controllo di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate).

I requisiti minimi disciplinano:

- ✓ la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti;
- ✓ l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del sistema locale di protezione civile;
- ✓ la comunicazione con gli enti istituzionalmente sovraordinati: Prefettura, Provincia (ovvero la SOI qualora attivata) e Dipartimento regionale di protezione civile (ovvero la SOUP);
- ✓ la descrizione del modello organizzativo per la gestione delle emergenze a scala comunale, con particolare riferimento all'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello sovracomunale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile - qualora insufficiente - eventualmente richiesta.

La puntuale applicazione ed attuazione da parte dei Comuni delle presenti indicazioni garantirà il necessario coordinamento operativo nelle attività di gestione delle emergenze, presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di protezione civile sempre che i Comuni medesimi si facciano carico di aggiornare almeno ogni sei mesi i dati contenuti nell'area riservata del portale web della protezione civile www.protezionecivile.regione.marche.it condizione indispensabile per l'efficacia e la validità di qualsiasi strumento operativo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A tal fine, sarà data la massima diffusione e divulgazione agli indirizzi sia attraverso la pubblicazione sul sito web del Dipartimento regionale: www.protezionecivile.regione.marche.it oltre alla formale trasmissione a tutti gli enti e le Istituzioni del Sistema regionale e nazionale di protezione civile.

L'applicazione, da parte dei Comuni, dei presenti Requisiti minimi consentirà di valutare la reale validità del documento medesimo più in generale della risposta del sistema locale di protezione civile; saranno altresì suscettibili di costanti approfondimenti e periodiche integrazioni, anche radicali, qualora l'utilizzo degli stessi dovessero far emergere lacune e/o imprecisioni.

E' opportuno precisare che da detto provvedimento non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

C. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso tutto quanto sopra, si propone l'adozione di una deliberazione della Giunta regionale ad oggetto:

Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Approvazione dei "Requisiti minimi dell'organizzazione locale di protezione civile".

Il responsabile del procedimento

(dott. Matteo Giordano)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE
DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione della Giunta regionale. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Il Direttore del Dipartimento

(dott. Roberto Oreficini Rosi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n.18 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

(dott.ssa Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)



REGIONE MARCHE



*Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza
e per la protezione civile*

Requisiti minimi dell'organizzazione locale di protezione civile

Governo e gestione del sistema di allertamento regionale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premessa e finalità

La normativa vigente in materia di protezione civile pone in capo alle Regioni la formulazione di indirizzi di programmazione e pianificazione, in armonia con la pianificazione nazionale e locale di emergenza, al fine di assicurare una regia unitaria nei confronti dell'insorgenza di un pericolo ed un'azione comune e condivisa a tutti i livelli amministrativi competenti.

Con tale disposizione il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche (d'ora in avanti "Dipartimento regionale") vuole fornire ai Comuni i requisiti minimi per la definizione dell'organizzazione necessaria allo svolgimento delle attività basilari in situazioni di emergenza, al fine di assicurare la prima risposta operativa a seguito dell'insorgenza o dell'approssimarsi di un evento calamitoso.

Il documento che si propone nasce dalla esigenza di applicare e sviluppare le linee guida relative agli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella Regione Marche" approvati con DGR 1388 del 24 ottobre 2011 (d'ora in avanti "indirizzi operativi") ovvero dalla necessità di disciplinare le azioni essenziali ed immediate da attuare per fronteggiare adeguatamente la prima risposta locale di protezione civile attraverso l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del sistema regionale a livello locale (ovvero comunale).

L'obiettivo dei suddetti "Indirizzi operativi" nonché la loro attuazione - anche attraverso l'applicazione di queste disposizioni - è quello assicurare e potenziare la prima risposta operativa in conseguenza del verificarsi di un evento calamitoso anche a seguito di impiego di risorse straordinarie, di uniformare ed ottimizzare l'impiego delle stesse, di migliorare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema locale a fronte di eventi calamitosi, prevedibili e non, nonché di creare, nel contempo e per ogni livello amministrativo competente, la necessaria risposta in termini di protezione civile al verificarsi di un determinato pericolo e/o avversità a partire dal Comune, soggetto fondamentale.

Occorre infine precisare che le presenti disposizioni hanno lo scopo di definire l'organizzazione di minima per la prima risposta operativa in situazioni di emergenza, in atto o prevista, a prescindere dalla tipologia di rischio e dal relativo scenario (che comunque deve essere previsto dalla pianificazione ordinaria).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Indicazioni operative

E' bene precisare che, se sul piano del conferimento delle funzioni attribuite al Sindaco è possibile delegare ad un assessore le "politiche" di protezione civile, così come è possibile affidare a uffici singoli e associati la gestione amministrativa e contabile di tale materia, è difficilmente ipotizzabile pensare di poter attenuare le funzioni di enorme rappresentatività che il primo cittadino deve svolgere in ordine alla tutela immediata della popolazione in qualità di Autorità comunale di protezione civile.

Ferme restando le indicazioni dei citati Indirizzi Operativi (di cui alla DGR 1388/2011), oltre a quanto delineato dalle rispettive pianificazioni di emergenza di protezione civile, il livello minimo di organizzazione delle strutture comunali o intercomunali deve almeno prevedere quanto segue.

Sistema di reperibilità

- a) Un sistema di reperibilità h24 riferito al personale o agli amministratori, al fine di assicurare il ricevimento di una qualunque comunicazione di allertamento, attivazione, informazione emanata dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dalla Prefettura, dalla Sala Operativa Integrata (SOI) e/o dalla Provincia territorialmente competente, o da ogni altro organo istituzionale preposto alla diramazione degli allertamenti. I relativi recapiti telefonici dovranno essere comunicati alla Prefettura, alla Provincia e ad ogni altro ente istituzionale presente sul territorio comunale ordinariamente operativa in modalità h24 (comando delle Polizie locali, distacco dei Vigili del Fuoco, stazione dei Carabinieri, ecc.). Al Dipartimento regionale dovranno essere trasmessi mediante la compilazione delle schede preposte nell'area riservata del portale web www.protezionecivile.regione.marche.it con l'inserimento delle credenziali già in possesso delle Amministrazioni ¹ e l'obbligo di aggiornare ogni 6 mesi sia i medesimi recapiti sia tutte le altre informazioni richieste nella suddetta banca dati.
- b) Una procedura di attivazione di uno specifico presidio presso il Comune (o altra sede preventivamente individuata) in modalità h24. Tale presidio può essere costituito anche da una sola unità di personale con il compito di mantenere i collegamenti con la SOI (o la Prefettura e/o la Provincia) e la SOUP oltre che con tutte le strutture operative presenti sul territorio e garantire il coordinamento con il Presidio territoriale (centralista e/o operatore del Comune).

Il servizio di reperibilità così configurato e strutturato permetterà di garantire una pronta risposta nell'immediatezza di un determinato fenomeno calamitoso e sarà fondamentale per la tutela e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltre che generare stima e fiducia nella popolazione.

Risulta evidente che, specialmente nelle realtà piccole (nella Regione Marche il 19% dei Comuni ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti ed il 53% tra 1.000 e 5.000), strutturare una procedura di reperibilità h24 non è una cosa semplice; tuttavia ciascuna Amministrazione potrà coinvolgere propri operatori e strutture disponibili nel territorio (agenti della polizia municipale e loro sedi, tecnici ed operai, volontari del

¹ Qualora il Comune non disponesse più delle credenziali di accesso all'area riservata del sito della protezione civile regionale può contattare direttamente la SOUP all'indirizzo: protciv@regione.marche.it.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

locale gruppo comunale, etc) ed al tempo stesso interessare, qualora necessario, anche previa stipula di apposite convenzioni, le altre strutture operative locali presenti sul territorio (Compagnia dei Carabinieri, distacco dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale, etc).

Centro Operativo Comunale (COC) e personale dedicato

L'Amministrazione deve:

- a) Individuare una sede (anche alternativa agli uffici del Municipio, localizzata in aree e strutture non esposte a rischi) dove attivare in caso di allerta e/o emergenza (improvvisa, prevista e/o in atto) il Centro Operativo Comunale (o Intercomunale) per la necessaria attività di coordinamento dei soccorsi ed assistenza alla popolazione, oltre che del raccordo con le strutture operative presenti sul territorio (COI, SOI, SOUP). La sede deve essere allestita ed attrezzata con supporti tecnologici, sistemi informativi e di comunicazione minimi, ma necessari, per assicurare l'attività e la funzionalità pure per specifici settori anche in assenza di erogazione di energia elettrica. La gestione di situazioni di emergenza infatti, avverrà con la partecipazione di diverse figure (ciascuna preposta ad una specifica mansione secondo la consolidata gestione per funzioni: logistica, sanità, amministrazione, servizi essenziali, etc); tali funzioni, specialmente per le realtà più piccole, possono essere accorpate (viceversa implementate per le Amministrazioni più strutturate) secondo le necessità. Tuttavia, seppur all'interno di ciascuna funzione possono operare enti e soggetti diversi, occorre sottolineare comunque che **deve essere assicurata e garantita la direzione unitaria del coordinamento** delle attività attraverso la nomina di un responsabile. Una configurazione auspicabile del Centro Operativo prevede almeno due ambienti separati (meglio se attigui) di cui uno destinato ad ospitare la "sala operativa" per le singole funzioni di coordinamento, una postazione radio, e l'altro come "sala riunioni", per le decisioni ed il coordinamento.
- b) Individuare unità di personale interno all'amministrazione per il necessario coordinamento delle operatività nelle situazioni di allarme od emergenza; in particolare con compiti di
- ✓ supporto al Sindaco per il coordinamento generale delle attività di gestione delle emergenze (*dirigente e/o assessore alla protezione civile, segretario comunale*)
 - ✓ assistenza alla popolazione colpita (individuazione luoghi di raccolta)
 - ✓ assistenza socio sanitaria
 - ✓ interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della privata e pubblica incolumità
 - ✓ continuità amministrativa e contabile dell'ente al fine di sostenere le spese per gli interventi immediati nonché il ricovero e l'assistenza alla popolazione
 - ✓ mantenere costantemente informata la popolazione sull'evoluzione dell'evento, sulle attività poste in essere dall'amministrazione e sui comportamenti da mantenere (con particolare riferimento a quelli da evitare).
- c) Attività specifica di segreteria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Centro operativo, a seconda della gravità dell'evento, deve prevedere una specifica funzione di Segreteria con compiti amministrativi a supporto e condivisione delle problematiche generali, nonché per il necessario raccordo operativo tra le diverse funzioni attivate. Attraverso quotidiane riunioni di coordinamento sarà possibile favorire l'attività di sintesi a supporto del Sindaco e di collegamento con le altre strutture operanti nel territorio: gli eventuali Centri Operativi Intercomunali, i COC dei Comuni limitrofi, la SOI, la SOUP.

Per i piccoli comuni caratterizzati da estensione ridotta, numero di abitanti esiguo e poca disponibilità di risorse, si può realizzare tale pianificazione in forma associata (v. relativo capitolo), che preveda un unico Centro Operativo Intercomunale (COI) al posto di più centri operativi comunali (COC), riprendendo quanto già delineato dalla DGR 1388/2011.²

Per i comuni di maggiore estensione o popolazione, anche costituiti da più Circoscrizioni, è utile prevedere l'attivazione di luoghi di coordinamento, in una struttura anche con diversa destinazione d'uso, con un impiego minimo di personale pure volontario, in continuo collegamento con il Centro operativo Comunale, per la direzione unitaria degli interventi finalizzati all'assistenza, all'informazione della popolazione ed alle eventuali attività di evacuazione in settori definiti della città, previsti nella pianificazione comunale di emergenza.

In ogni caso, dovrà essere prevista, sin dalle prime ore dall'inizio di un'emergenza, una semplice procedura di attivazione progressiva del personale dipendente (turnazione), in funzione della gravità, della estensione nonché della probabile evoluzione della situazione.

La pianificazione e la gestione dell'emergenza deve rispondere al principio di trasversalità delle funzioni di protezione civile; pertanto ogni ufficio dell'Amministrazione comunale è tenuto a prender parte all'organizzazione ed all'esecuzione di tali attività sotto il coordinamento del Sindaco.

Sistema di vigilanza e presidio del territorio

- a) Specifici presidi territoriali devono essere previsti nelle aree più vulnerabili, maggiormente soggette a rischio (preventivamente individuate), nonché nelle zone improvvisamente messe in crisi e che pertanto necessitano della azione di vigilanza territoriale, in particolare nell'immediatezza, durante e dopo eventi meteorologici intensi, al fine di ridurre il pericolo per la popolazione. L'attivazione di tali

² Così come ribadito nella DGR 1388/2011 in situazioni di emergenza, almeno sovracomunali, soprattutto in relazione a particolari tipologie di evento, oltre all'attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC) e delle Sala Operative Integrate (SOI), su richiesta del Direttore del Dipartimento regionale (sentiti il Prefetto ed il Presidente della Provincia interessata), si potrà valutare, di volta in volta, l'eventuale attivazione di Centri Operativi Intercomunali (COI) con il compito di supporto ai COC istituiti, nonché di raccordo per gli interventi di soccorso e superamento della fase emergenziale. L'attivazione dei suddetti COI potrà avvenire a geometria cosiddetta "variabile" ovvero comprendendo i territori dei Comuni realmente interessati dall'evento (in atto o potenziale) superando la tradizionale organizzazione dei centri operativi misti (COM). Tale pianificazione (al momento soltanto sperimentale) sarà necessariamente sviluppata ed approfondita in un più ampio e condiviso documento di pianificazione a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

presidi è tanto più auspicabile ed importante laddove sussistono condizioni di rischio residuo note. A puro titolo di esempio occorre presidiare le seguenti aree:

- aree inondabili e zone in frana così come perimetrare dal PAI
- sottopassi stradali ubicati sotto il livello medio marino (soprattutto relativamente ai Comuni costieri)
- centri storici, nuclei abitati con patrimonio abitativo vulnerabile
- più in generale aree già vulnerate da eventi calamitosi, che rendono necessario intensificare l'azione di controllo "a vista".

b) Predisporre l'attività di presidio territoriale per

- il controllo - con ricognizioni dirette - dei sistemi di monitoraggio esistenti
- la verifica dei punti critici delle aree soggette a rischio
- l'agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza sul territorio e, in caso di evento, alla valutazione del rischio residuo.

L'osservazione e la raccolta delle informazioni osservate sul territorio sarà indispensabile per seguire e monitorare l'evoluzione dell'evento, prefigurarne lo scenario atteso soprattutto per calibrare l'eventuale richiesta di soccorso.

L'attivazione di tali presidi deve necessariamente basarsi su procedure e protocolli operativi estremamente semplici, immediati e condivisi anche con la SOI (o la Prefettura e/o la Provincia) e tempestivamente comunicato alla SOUP regionale.

Anche in questo caso il Comune potrà impiegare il proprio personale disponibile (operatori della Polizia locale, operai comunali, volontariato, tecnici delle società erogatrici di servizi, altro) richiedendo, se necessario, anche il supporto delle strutture operative presenti sul territorio (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Forze dell'Ordine, ecc.).

Individuazione aree di emergenza e strutture ricettive

Le aree di emergenza sono spazi e strutture che in caso di necessità possono essere destinate ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per lo stoccaggio ed il momentaneo deposito delle risorse destinate al soccorso ed al superamento delle prime fasi critiche.

Tali aree, ubicate in zone non soggette a rischio, possono avere caratteristiche di polifunzionalità, in modo da svolgere una funzione ordinaria (ad esempio mercato, attività fieristiche, sportive, ricreative ed altre secondo le esigenze del Comune) e, in caso di emergenza, il rapido utilizzo per l'accoglienza e l'assistenza della popolazione e lo stoccaggio delle risorse. Per queste aree e strutture, che devono essere ben mantenute, si deve stimare il numero di persone che possono essere assistite e verificare la predisposizione degli allacci alle reti per il servizio idrico, elettrico e fognario. La disponibilità di tali aree e strutture deve essere inserita nei piani di comunali di protezione civile e comunicata alla SOI (o la Prefettura e/o la Provincia) e la SOUP. Vengono distinte in tre differenti tipologie cui si accenna sinteticamente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a) Aree di attesa della popolazione

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione: si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili o di crollo di strutture attigue, etc..), raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale.

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero.

b) Aree di accoglienza e ricovero della popolazione

Le aree di ricovero della popolazione individuano i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti temporanei: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 250 persone (circa 6.000 m² servizi campali compresi). Possono essere considerati come luoghi di ricovero anche alberghi, ostelli, ed aree in cui saranno alloggiati e/o allestiti i primi insediamenti abitativi temporanei. Dovranno essere luoghi non soggetti a rischio (di inondazione, di frane, di crolli, ecc..), ubicati, possibilmente nelle vicinanze di risorse idriche, con allacci per l'energia elettrica e lo smaltimento delle acque reflue

c) Aree di ammassamento soccorritori e risorse

Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse garantiscono una razionale gestione dei soccorsi e devono avere dimensioni sufficienti (anch'esse di almeno 6.000 m²), per accogliere un campo cosiddetto "base". Si dovranno individuare aree non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, ecc..), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue evitando, per quanto possibile, di occupare centri sportivi, campi scuola, stadi, etc. Tali aree dovranno essere individuate in prossimità di nodi viari o comunque dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni (autoarticolati, tir, ecc). Le aree di ammassamento così individuate saranno dotate di attrezzature ed impianti di interesse pubblico e potranno essere destinate per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive, etc. e saranno individuate prevalentemente nei comuni future sedi dei Centri Operativi Intercomunali COI (v. nota 2). Come noto, la Regione Marche ha individuato alcune di tali aree così come previste dalla L 61/98 (art. 2 comma 3 lettera e) e relativa DGR 1560/1999 successivamente integrata con Delibera Consiliare 52/2001.

Per ciò che concerne le strutture ricettive, ogni Comune deve individuarne una, o più, da destinare - all'occorrenza - per ospitare temporaneamente la popolazione eventualmente allontanata da zone in pericolo imminente e/o potenziale. Tali strutture avranno carattere di polifunzionalità (alberghi, agriturismi, centri comunali di aggregazione, case di accoglienza, altro), ossia in situazioni ordinarie svolgeranno le attività per le quali sono preposte, mentre in situazioni di particolare emergenza potrebbero rappresentare i luoghi strategici che potranno essere destinati all'accoglienza della popolazione.

STUMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Predisposizione di strumenti di informazione

Informare la popolazione sull'insorgenza di un determinato evento calamitoso - sia che essa risieda in aree preventivamente individuate a rischio o meno - sui comportamenti da evitare per scongiurare pericoli e fornire immediate informazioni sull'evento previsto e/o in atto è compito esclusivo del Sindaco (L. 265/99).

Pertanto ciascun Comune deve essere sempre in grado di diramare le comunicazioni e le allerte alla popolazione residente. Per fare ciò deve individuare i sistemi comunicativi in grado di diffondere capillarmente l'informazione per:

- ✓ informare la popolazione sull'evoluzione dell'evento (previsto o in atto);
- ✓ allertare la popolazione residente (e/o individuata) nelle aree a rischio e, eventualmente, collaborare con le forze di polizia ed il volontariato per le eventuali operazioni di evacuazione e messa in sicurezza;
- ✓ informare la popolazione relativamente ai comportamenti da tenere in situazioni di pericolo (con particolare riferimento a quelli da evitare).

Importante e decisiva è la capillarità dell'informazione, soprattutto per raggiungere la popolazione residente (o presente) in nuclei abitati sparsi, case isolate ed ogni altra situazione di tal genere.

Per i territori interessati da stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, il Sindaco è tenuto ad informare la popolazione sia preventivamente sia durante e dopo un'emergenza (ovvero vale quanto definito dal D.Lgs. 334/99 art. 20 e s.m.i. nonché in ottemperanza con quanto delineato dalle "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio sismico" DPCM 16.02.2007.)

Per far ciò potrebbe essere sufficiente che il Comune si doti di una macchina con megafono appartenente al locale gruppo comunale/associazione di volontariato oppure attraverso l'utilizzo di autovetture della Polizia Locale dotate di altoparlante, megafono o altro.

Per i comuni di maggior dimensione demografica, costituiti da più Circoscrizioni, è utile prevedere l'attivazione di uno o più luoghi di coordinamento, in strutture anche con diversa destinazione d'uso, con un impiego minimo di personale a disposizione e/o volontario, in costante collegamento con il Centro Operativo Comunale, per la direzione unitaria degli interventi di protezione civile finalizzati all'assistenza, all'informazione della popolazione ed alle eventuali attività di evacuazione in settori definiti della città in base allo scenario previsto o in atto.

Il flusso delle comunicazioni in caso di evento ed il ruolo del Sindaco

Di fronte ad un evento improvviso ovvero alla previsione e/o al preannunciarsi, al manifestarsi ed all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolo per la popolazione, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, è necessario disporre, in tempo reale, del maggior numero di informazioni relative alle caratteristiche ed alla estensione del fenomeno ed alla capacità del sistema locale di fronteggiare l'emergenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Secondo quanto definito dalla DGR 1388/2011 in relazione al modello organizzativo a scala comunale il Sindaco:

- ✓ verifica la gravità dell'emergenza ed informa tempestivamente la SOI (o la Prefettura e/o la Provincia) e la SOUP e fornisce costantemente aggiornamenti sull'evoluzione dell'evento in corso
- ✓ assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso anche con il coinvolgimento dei soggetti preposti a compiere le prime azioni a contrasto dell'insorgenza del pericolo
- ✓ assicura la prima assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari
- ✓ istituisce, presiede e coordina il Centro Operativo Comunale (COC) presso il Comune (o sede alternativa, preventivamente individuata) convocando i "referenti delle funzioni" previste dal piano di emergenza oltre a qualunque altro soggetto appartenente a Istituzioni, Enti, Amministrazioni, società erogatrici di servizi che risulti coinvolto nell'emergenza o anche solo potenzialmente interessato dalla medesima (come in precedenza evidenziato)
- ✓ assicura la continuità amministrativa dell'ente e stabilisce turni di presenza e/o reperibilità del personale dell'ente stesso
- ✓ adotta Ordinanze contingibili ed urgenti al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità (D. Lgs. 267/2000), oltreché di emergenze ambientali, sanitarie e di igiene pubblica (L. 883/1978 art. 32)
- ✓ mantiene costantemente informata la popolazione sull'evoluzione dell'evento e sui comportamenti corretti da mantenere (L. 265/99).

Al fine di assicurare il concorso e l'impiego razionale e coordinato delle risorse, è indispensabile che le componenti e le strutture operative locali di protezione civile (Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia locale, ogni altra struttura), fermo restando il sistema di comando e controllo delle medesime istituzioni, garantiscano l'immediato, continuo e reciproco scambio delle informazioni avviando, in particolare, un rapido flusso comunicativo con la SOI (o la Prefettura e/o la Provincia) e la SOUP – che come noto è operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - non limitando, pertanto, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento.

In tal modo sarà possibile anche per il Prefetto, per il Presidente della Provincia nonché per il Direttore della protezione civile regionale avere l'immediata e completa conoscenza dell'evento, al fine di valutare in tempo reale, l'evoluzione della situazione emergenziale in atto e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, assicurare il concorso coordinato ed integrato del sistema regionale – e successivamente nazionale – di protezione civile.

Gestione associata della protezione civile

Quando si affrontano le problematiche dei comuni di minor dimensione, l'analisi tende a concentrarsi sull'esigenza di una piccola comunità di potersi confrontare in termini di efficienza con un comune di media e grande dimensione. La sproporzione esistente tra la qualità dei servizi erogati nei piccoli comuni e quella garantita nelle comunità più popolose e più dotate di risorse, mezzi e strumenti gestionali, è oggi motivo utile per individuare nuovi scenari organizzativi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per i piccoli comuni, caratterizzati da estensione ridotta, numero di abitanti esiguo (spesso residenti non in un unico centro ma in numerose frazioni e nuclei abitati) e poca disponibilità di risorse, è possibile realizzare una pianificazione di emergenza in forma associata che preveda al posto di più centri operativi comunali un unico Centro Operativo Intercomunale.

La suddivisione della popolazione in più frazioni e nuclei abitati suggerisce inoltre la possibilità di individuare più luoghi di attesa ed aree di accoglienza, naturalmente di proporzioni adeguate al numero di abitanti da accogliere. Questo consentirebbe di rispondere, ad esempio, all'esigenza dei cittadini (spesso anziani) di non allontanarsi troppo dalle proprie abitazioni, ed in molti casi dal proprio bestiame o dai campi, e nello stesso tempo di mantenere vivo il tessuto sociale e la solidarietà esistente.

Tale suddivisione della popolazione in piccoli gruppi, spesso distanti dal nucleo centrale, serviti nella gran parte dei casi da una viabilità soggetta ad entrare in crisi al verificarsi di un evento calamitoso fa ritenere opportuno che, ogni volta sia possibile, venga individuato in ciascun centro un cittadino di riferimento (una sorta di *liason officer*). Questa persona potrebbe divenire il soggetto al quale vengono fornite le informazioni sull'evoluzione dell'evento, che poi provvederà a diffondere al proprio nucleo abitativo, e che provvederà a raccogliere le esigenze degli stessi fornendo le informazioni e le richieste al centro di coordinamento preposto (COC oppure COI).

L'ideale per queste persone sarebbe poter prevedere una formazione di base oltre ad una dotazione minima di sistemi di comunicazione alternativi (ad esempio un apparecchio radio).

Nelle Marche la maggior parte dei comuni è rappresentata da realtà di dimensioni piccole e medio-piccole: su 239 Comuni il 19% (46 Comuni) ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti mentre il 53% (126 Comuni) ha una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti; in altri termini 172 Comuni su 239 (**ovvero il 72%**) hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Risulta pertanto evidente che sviluppare - tra le altre - le attività locali di protezione civile nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente può risultare una scelta decisiva e più che una opportunità rappresenta una necessità, specialmente per talune realtà. Gestire peraltro in modo associato le funzioni comunali significa anche poter gestire assieme le risorse a queste funzioni assegnate in via ordinaria nei singoli enti.

Aggiornamento banche dati

Le Amministrazioni locali devono inderogabilmente aggiornare periodicamente i dati contenuti nell'area riservata del portale della protezione civile regionale: www.protezionecivile.regione.marche.it mediante l'inserimento delle credenziali già in possesso delle Amministrazioni (v. nota ¹) sia per ciò che concerne l'anagrafica di ciascun Comune (*DB Com*) sia per le organizzazioni di volontariato (*Volo web*) comprendendo con ciò i gruppi comunali (che fanno capo direttamente al Sindaco) e le associazioni di volontariato di protezione civile (spesso convenzionate con il Comune) anche attraverso la preziosa disponibilità e collaborazione del coordinatore, del vice coordinatore e/o del referente informatico. E' evidente che la responsabilità derivante dall'impossibilità di fornire informazioni a seguito del mancato aggiornamento dei dati nelle suddette banche dati resta in capo al soggetto che non ha provveduto all'aggiornamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Validazione

Questi indirizzi disciplinano l'organizzazione minima della struttura comunale di protezione civile finalizzata alla gestione di fenomeni emergenziali e/o calamitosi, alla diramazione dei flussi delle informazioni tra i diversi soggetti Istituzionali coinvolti, all'attivazione ed al coordinamento delle componenti del sistema territoriale, alla costante comunicazione con i centri di coordinamento attivati sul territorio, con particolare riferimento all'indicazione degli interventi prioritari da disporre da parte del Sindaco per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale.

La puntuale applicazione ed attuazione da parte delle Amministrazioni delle disposizioni operative contenute nel presente documento garantirà il necessario coordinamento nelle attività di gestione delle emergenze, che costituisce il presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di protezione civile, così come deve risultare degli specifici piani comunali o intercomunali.

Ovviamente ciascun Sindaco e ciascuna Amministrazione comunale potrà ampliare od adottare le presenti indicazioni alle specificità del proprio territorio e della propria popolazione.

Riferimenti normativi e documentali

- Legge 225/92 (art. 15)
- D. Lgs. 112/98 (art. 108 comma 1, lettera c)
- L. 265/99 (art. 12)
- L. 401/2001 art. 5 comma 2
- Legge Costituzionale 3/2001
- Direttiva 3 dicembre 2008 - GU 36 del 13 Febbraio 2009
- Decreto 6397 del 3 dicembre 2008 - GU 41 del 19 Febbraio 2009
- LR 32/2001 (art 4 lettera b e lettera c)
- DGRM 557/2008
- DGR 1388/2011
- "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile (prot. DPC/SCD/0059168 del 14/10/2011)
- Decreto Legge 15 maggio 2012 n° 59